

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Regolamento

per la

DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

elaborato ai sensi del D.Lgs 114/1998, nonché del D.Lgs. 59/2010 come modificato dal D.Lgs.147/2012, e della Legge Regione Lombardia n° 6 del 5 febbraio 2010. tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 30/7/2015

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

- 1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d.lgs. 114/1998 e s.m.i., dal d.lgs. 59/2010 come modificato dal d.lgs. 147/2012, dalla legge regionale n° 6 del 5 febbraio 2010 e relativi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, tenuto conto dell'Intesa Stato-Regioni in tema di commercio su aree pubbliche del 5 luglio 2012.
- 2 Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

1. per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. Per **commercio al dettaglio in forma itinerante** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, su aree pubbliche utilizzando mezzi mobili e con soste limitate.
3. per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
4. per **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi ;
5. per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
6. per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni ; esso può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
7. per **presenze effettive** in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
8. per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;

9. per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune dove il richiedente intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
10. per **posteggio** : la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
11. per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;
12. per **decreto legislativo**: il decreto legislativo n. 114 /1998 e s.m.i., il decreto legislativo n.59/2010 e s.m.i
13. per **legge regionale**: la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 5 febbraio 2010 s.m.i.;
14. per **registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
15. per **Bollettino Ufficiale** della Regione: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;
16. per **mercato straordinario**: l'effettuazione di una edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista , senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggi;
17. per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
18. per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
19. per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
20. per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
21. per **spunta o sorteggio**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
22. per **"spuntista"**: l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
23. per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2135 del codice civile, regolarmente iscritti nelle speciale sezione del registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio competente, proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, oppure mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
24. per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 2 marzo 2000;

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

25. per **attrezzature**, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci

Art. 3 Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 - d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;
 - e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
 - f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;
 - g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
 - h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed all'offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;
 - i) localizzare le aree mercatali in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
 - promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati, in relazione agli obiettivi di cui al precedente articolo, il Comune considera inoltre:
 - a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio.
2. Nell'ambito dei settori merceologici alimentare e non alimentare il Comune può determinare le tipologie merceologiche in relazione alle esigenze dei consumatori.
3. Nel corso dell'anno potranno essere previsti mercati straordinari, come edizioni aggiuntive di mercati che già si svolgono in giorni diversi ed ulteriori rispetto alla normale cadenza, previa deliberazione della Giunta Comunale, senza riassegnazione di posteggi e con la presenza di operatori normalmente concessionari di posteggio.

Art. 5

Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale, il Comune istituisce la commissione consultiva. Qualora la commissione non sia istituita, saranno interpellate direttamente le associazioni dei consumatori, degli utenti e delle imprese commerciali sulle questioni di cui al successivo comma 3.
2. La commissione è nominata dal Sindaco, per il periodo del mandato elettorale. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal Sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.
3. La commissione è interpellata in riferimento:
 - a) alla programmazione dell'attività;
 - b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 6

Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano al Comune che le esercita attraverso il competente Settore assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, queste ultime spettanti al Corpo di Polizia Locale.
2. Il responsabile del Settore competente si avvale, per l'attività gestionale e di controllo, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati, collaborano con il Responsabile del Settore competente citato .
4. Nel caso di rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio alimentare su area pubblica , o ricevimento di SCIA da parte dell'imprenditore agricolo, il competente Settore comunale provvederà a ricevere altresì la notifica igienico sanitaria da parte del titolare dell'attività inviandola successivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio .

Art. 7

Disposizioni generali sull' esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - su posteggi dati in concessione per dodici anni
 - su qualsiasi altra area purché in forma itinerante,nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento, previo rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile del competente Settore comunale.
2. Fatti salvi i diritti acquisiti nello stesso mercato , l'operatore commerciale persona fisica o società , può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore alimentare e non alimentare per mercati fino a 100 posti complessivi , tre posteggi per mercati superiori a 100 posti complessivi .
3. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare nella medesima zona in precedenza occupata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante . Chiunque violi i divieti di cui al presente comma è punito con la sanzione di cui all'articolo 111 e 112 della legge regionale.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare . Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. 147/2012.
5. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui alla legge regionale n° 6/2010.
6. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. Il titolare di autorizzazione su posteggio non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
7. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo soggetto giuridico operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
8. Durante lo svolgimento di un mercato è interdetto il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti il mercato stesso, fino ad una distanza di 500 metri di raggio.
9. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.
10. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. A richiesta dell'interessato , il competente Settore comunale provvederà al rilascio della carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato o in forma itinerante. La carta di esercizio non sostituisce comunque il titolo autorizzativo e può essere compilata direttamente dall'operatore, nonché a titolo gratuito anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale , anche per operatori non iscritti alle medesime . La carta di esercizio in questi ultimi casi dovrà

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

essere validata dal competente Settore comunale per quanto di competenza e tempestivamente aggiornata, nei termini previsti dalla legge regionale 6/2010 e s.m.i., applicandosi le sanzioni introdotte dalla legge regionale 35/2014.

11. Senza permesso del proprietario o del gestore è vietato il commercio su aree pubbliche nella stazione ferroviaria e lungo la strada statale 36.

Art. 8

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, ai sensi del DL n° 69/2013 convertito nella legge n. 98.2013 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione . Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
2. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
4. In ogni caso , per la disciplina dei produttori agricoli , è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 228/2001 .

Art. 9

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di imprenditore agricolo , oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.
2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.
3. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli , è indicato nelle schede relative a ciascun mercato esistente sul territorio comunale, che fanno parte integrante del presente regolamento .

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

4. I posteggi che non vengono utilizzati dagli imprenditori agricoli aventi diritto saranno assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato , agli operatori spuntisti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo , con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi .

Art. 10

Autorizzazione e concessione di nuovi posteggi

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodecennale, è rilasciata dal Responsabile del Settore competente sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.
2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in rapporto alla concessione dodecennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'amministrazione comunale secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato come previsto dall'art. 11 del presente regolamento. Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta all'interno della società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. 59/2010 articolo 71 ;
 - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - e) il settore od i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità :
 - 1) *l'anzianità dell'esercizio dell'impresa*, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa; è adottata la seguente attribuzione di punteggi :

anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60;
 - 2) *l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione*: 1 punto per ogni anno di anzianità ; in fase di prima applicazione, per le concessioni in scadenza dal

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

2017 al 2020, sarà attribuito un punteggio pari a 40 punti, per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione. L'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, in sede di prima applicazione in base a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 5 luglio 2012, può avere una specifica valutazione nel limite massimo del 40% del punteggio complessivo.

3) disponibilità di attestato di *frequenza ai corsi di formazione* di cui alla L.R n° 6/010 :
punti 10

4) *presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap* : punti 15

5) *imprenditoria giovanile* :punti 10.

In caso di parità di punteggio al fine dell'attribuzione della concessione si farà riferimento all'*ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda*.

Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante, per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale , con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale del Comune, o ancora spedite a mezzo posta elettronica certificata . Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il competente Settore comunale pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 11

Pubblicizzazione dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, il comune pubblica all'albo pretorio i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e come tali suscettibili di essere assegnati in concessione.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 10 del presente regolamento.
4. L'adozione degli atti relativi all'aumento del numero dei posteggi sul territorio comunale, entro la disponibilità stabilita dalla Regione, è soggetta al preventivo nulla osta rilasciato dalla direzione regionale commercio- fiere e mercati, sentite le associazioni di categoria.

Art. 12

Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato, previsti dal presente regolamento, sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal responsabile del Settore comunale competente e pubblicata all'albo pretorio per sessanta giorni interi e consecutivi.
2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui alla legge regionale 6/2010 ed al D.Lgs 59/2010.
3. Gli interessati, in possesso dei predetti requisiti, possono presentare domanda al Comune per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, secondo le modalità previste dal bando di assegnazione.
4. Nella domanda l'interessato deve dichiarare:
 - i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero nel caso di -società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società
 - codice fiscale/partita Iva
 - il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla legge regionale 6/2010
 - la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione
 - il settore od i settori merceologici.
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri, le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze, nonché di rilascio dei relativi titoli di cui al precedente articolo 10 del presente regolamento.

Art. 13

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi del D.Lgs 59/2010 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, intende avviare l'attività.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

2. Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'interessato dichiara:
 - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
 - b) il possesso dei requisiti di cui alla legge;¹
 - c) il settore o i settori merceologici;
 - d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il competente Settore comunale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.
4. La domanda può essere inviata tramite il portale della Camera di Commercio "Impresa i un giorno" oppure a mezzo del servizio postale , con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
5. Il competente Settore comunale in fase di istruttoria della domanda, anche avvalendosi della polizia locale , verifica la completezza ed il possesso dei requisiti del richiedente.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa il citato Settore competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il competente Settore non provveda alla comunicazione di cui al comma 7, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
8. Il Comune comunica preventivamente alla Direzione Generale Regionale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di altra autorizzazione itinerante.

Art. 14

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui al D.Lgs. 59/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 59/2010 e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'Settore competente.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui al D.Lgs. 59/2010 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal responsabile dell'Settore competente .
8. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi . In caso di trasferimento a terzi dell'autorizzazione al commercio itinerante , in gestione o in proprietà , il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione dell'azienda o di ramo di essa , o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 15

Reintestazione della concessione del posteggio

Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione e la concessione della corrispondente area di posteggio sono reintestate al nuovo esercente da parte del competente Settore comunale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 59/2010 e ferma restando la scadenza originaria della concessione di suolo pubblico. La reintestazione della concessione di posteggio è effettuata a seguito di segnalazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

2. Qualora il titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 16

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, come previsto dalla legge regionale 6/2010, il responsabile del Settore competente, può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - d) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o delle altre Forze dell'ordine anche se non scaturiscono in fattispecie penalmente rilevanti.
 - e) la tenuta, durante il mercato o le fasi immediatamente prime e/o dopo, da parte del titolare dell'autorizzazione o di un suo coadiutore, di un comportamento tale da nuocere al decoro e alla decenza del mercato, al rispetto ed all'educazione nei confronti dei clienti e degli altri operatori nonché dei funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni, ed il compimento comunque di atti ed azioni violente o riprovevoli secondo i canoni della diligenza del buon padre di famiglia, fatta salva la disciplina sanzionatoria per ogni e più grave fattispecie regolamentata dal codice penale e dalle leggi speciali vigenti.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 17

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata mediante provvedimento del responsabile del competente Settore comunale nei seguenti casi :
 - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 bis della legge regionale n° 6/2010;
 - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; in caso di attività stagionale il periodo massimo di sospensione è calcolato in proporzione alla stagionalità medesima .
 - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
 - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 1 bis della legge regionale n° 6/2010, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all' articolo 2, comma 3 bis della suddetta legge, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 2, comma 6 quater della legge regionale citata;
 - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione;
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Settore competente previa comunicazione di avvio del procedimento, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 18

Decadenza della concessione

1. La decadenza dalla concessione di posteggio si verifica per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, nonché quando il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di malattia, gravidanza, infortunio, debitamente documentati dall'interessato.
2. Nel caso di attività svolta stagionalmente, il numero di giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività .
3. Una volta che il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati è accertato dal Settore comunale competente anche attraverso il corpo di Polizia locale , la decadenza opera automaticamente ; la stessa deve essere notificata immediatamente ad opera dell'Settore competente all'interessato .
4. Il Comune potrà revocare la concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In questo caso l'interessato ha diritto di ottenere altro posteggio sul territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto nella concessione revocata .Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e la sua localizzazione dovrà avvenire sentito

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

l'interessato .Quest'ultimo, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, potrà continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi .

Art. 19

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, si stabilisce che :
 - a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - b) è vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
2. Qualora se ne verifichi la necessità , su proposta del competente Settore comunale o della competente azienda sanitaria locale per le rispettive competenze, l'amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, od altri motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato , le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento del suddetto , l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

Art. 20

Festività

1. Qualora il mercato esistente ricada in giorno festivo, il responsabile del competente Settore comunale potrà , a richiesta dei soggetti interessati e/o delle associazioni di categoria, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.
2. E' vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive.

Art. 21

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati è interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 22

Canone per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria.

1. Ai titolari di posteggio sarà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata dodecennale.
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade al compimento del dodicennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.
4. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti.
5. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.

Art. 23

Validità delle presenze

1. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge.

Art. 24

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 59/2010, in base a delega scritta del titolare da comunicarsi al competente Settore comunale .
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 25

Obbligo di presenza nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato , al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune ed indicato nella corrispondente scheda allegata al presente Regolamento.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato , non è presente nel posteggio entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato . In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Settore Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato . Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 26

Istituzione, soppressione, trasferimento dei mercati

1. La istituzione o soppressione di mercati , lo spostamento in altra area, la modificazione generale della dislocazione dei posteggi e la variazione delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, previa consultazione della Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, segnala alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
3. Lo spostamento temporaneo del mercato, in altra sede o l'effettuazione transitoria in altro giorno lavorativo, la modifica della dislocazione di singoli parcheggi, possono essere disposti dalla Giunta Comunale per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
3. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio di mercato
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 27

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Settore competente alla Camera di Commercio, entro trenta giorni dall'adozione.
2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 28

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dodici anni. Alla scadenza della attuali concessioni di posteggio , sia nei mercati che fuori mercato, si provvederà alla assegnazione delle medesime mediante bando pubblico di assegnazione , sulla base della graduatoria redatta in base ai criteri elencati all'articolo 10 del presente regolamento .
2. In uno stesso mercato, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento , ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.

Art. 29

Planimetria dei mercati

1. Presso il competente Settore comunale ed il Comando Polizia Locale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico del Settore, una planimetria dei mercati e dei posteggi fuori mercato in scala 1:100, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

Art. 30

Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e del regolamento comunale.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 31

Disposizioni per il funzionamento del mercato

1. I banchi di vendita, gli auto negozi e gli altri automezzi, come pure le merci esposte, devono essere collocati negli spazi assegnati come indicati nella concessione di parcheggio, in modo tale da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. E' consentito collocare nel posteggio veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati.
3. E' vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di abitazioni e negozi.
4. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere tra i fronti vendita una distanza idonea a consentire l'intervento di mezzi di soccorso e servizio, in ogni caso secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici comunali.
5. Il concessionario del posteggio è responsabile per tutti i danni arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività, ivi compresi l'accesso e l'uscita dall'area mercatale.
6. Le merci esposte non devono arrecare danno o intralcio agli operatori confinanti e devono essere contenute nello spazio assegnato per la vendita.
7. E' fatto divieto agli operatori commerciali di disturbare gli astanti con grida o schiamazzi e richiamare l'attenzione con insistenti offerte di vendita.
8. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può chiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, eventualmente libero, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
9. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantita una distanza minima di 50 cm. da adibire a passaggio.
10. Gli esercenti devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci, eventuale indicazione di merci usate, e ogni altra disposizione di legge.
11. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti secondo le modalità previste dal Comune per la raccolta degli stessi

Art. 32

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto alla pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del competente Settore comunale previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e verificando la rinuncia espressa al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare un'apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del competente Settore comunale e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 33

Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del responsabile del competente Settore comunale e comunque nel rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegate al presente regolamento.
2. Per lo scambio del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. Il provvedimento con il quale si accerta la volontà di scambio reciproco del posteggio e la conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del responsabile del competente Settore comunale. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla, così come resteranno invariate le singole superfici dei posteggi scambiati.

Art. 34

Attività con il sistema del "battitore"

1. Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con il Comune.
2. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art. 35

Messa a disposizione del Comune di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità, le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 36

Spunta dei Posteggi temporaneamente liberi

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. La graduatoria verrà redatta a cura del Settore di polizia locale entro il mese di gennaio di ciascun anno sulla base delle presenze riscontrate nel corso dell'anno solare precedente.
2. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato appartenente al Settore Polizia Locale a far tempo dall'orario stabilito per le vendite, sulla base di criteri previsti dal presente regolamento.
4. L'area non può essere assegnata in spunta qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 37

Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, le prescrizioni e/o limitazioni, gli orari di attività, sono indicati nelle SCHEDE allegate al presente Regolamento.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

TITOLO II BIS FIERE

Art.37 bis Istituzione e attivazione annuale

1. Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione di nuove fiere di natura locale, la soppressione e lo spostamento di sede definitivo delle fiere esistenti, nel rispetto delle indicazioni regionali, sentita la Commissione Consiliare
2. La Giunta Comunale determina lo spostamento o la sospensione temporanea della fiera.

Art.37 ter Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Le domande di concessione di posteggio devono essere presentate al Comune in bollo, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera.
2. La concessione di posteggio nelle fiere ha durata limitata al giorno o ai giorni di svolgimento.
3. Il Comune comunica ad ogni richiedente l'esito della graduatoria e, agli ammessi:
 - a) Le modalità di partecipazione, orario, modalità di pagamento delle imposte, numero e ubicazione del posteggio
 - b) Quanto previsto per la disciplina della fiera.
4. Per la formazione della graduatoria della fiera si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze nella fiera per la quale è chiesta l'assegnazione del posteggio
 - b) Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche
5. A parità di titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di ricevimento della domanda.
6. A decorrere dall' 8.5.2017 si applicano le disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.

Art.37 quater Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi non utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'attivazione delle strutture, sono assegnati sul posto, da personale comunale incaricato, nel rispetto dell'ordine della graduatoria per genere.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 38

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sull'intero territorio nazionale, ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago .
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato, anche se effettuato con l'ausilio di mezzi mobili non motorizzati (a piedi-velocipedi, etc.), nella Zona centrale delimitata dalla via Matteotti, viale Stazione, via Guidoni, via Colnaghi, via Gramsci, via Origo, Piazza Maria Bambina, via Buonarroti, via San Francesco, piazza XI Febbraio, via Volturno e relative pertinenze.
Si precisa che per pertinenze si intendono tutte le piazzole e le banchine nonché le aree interne rispetto alle stesse visibili e comunicanti attraverso accessi diretti .
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. Agli operatori è fatto divieto di collocare su suolo pubblico strutture diverse dai mezzi mobili sopra citati e di norma utilizzati dall'operatore (es.: banchi, guardaroba mobili o qualsivoglia altro tipo di struttura espositiva, tavoli, sedie, ombrelloni e simili); è altresì fatto divieto di utilizzare apparecchi sonori di qualsivoglia tipologia.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
5. È vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo. È fatto obbligo di lasciare l'area utilizzata per lo svolgimento dell'attività commerciale in condizioni di perfetta pulizia e manutenzione ed è fatto obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di pubblicità dei prezzi .
6. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera.
7. Su tutto il territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 60 minuti per l'esercizio dell'attività. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo rispetto a dove ha già sostato una volta .

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

Art.38 bis

Modalità di esercizio della vendita

1. Si applicano, per quanto pertinenti, le disposizioni dell'art.31, punti 3, 5, 7, 10, 11.

Art. 39

Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo.

1. Il produttore imprenditore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo n° 228/2001 e s. m.i è tenuto a presentare al Comune ove ha sede la propria azienda agricola la notifica dell'attività ai fini igienico sanitari .

TITOLO IV

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 40

Localizzazione, caratteristiche, dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, sono quelli che risultano dalle SCHEDE in appendice.

Art. 41

Assegnazione

1. I posteggi fuori mercato, sono concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche , con le modalità e i criteri previste dal presente regolamento

Art.41 bis

Modalità di esercizio della vendita

1. Si applicano, per quanto pertinenti, le disposizioni dell'art.31, punti 1,2,3,5,6,7,10,11.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

TITOLO V NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 42 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento CE n° 852/2004 e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata .

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'allegato I e II del regolamento CE n° 852/2004 .

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 1. essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 2. avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
 3. avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofruttilicoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 ed i requisiti del regolamento CE n° 852 allegato I e II .
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
10. La vendita di funghi freschi epigei spontanei sfusi è soggetta alle disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1997 n° 24, in particolare l'articolo 11 comma 1 .
11. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
12. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
13. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 2000.
14. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
15. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

16. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
17. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
18. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione al competente Sportello Unico comunale che la inoltrerà alla competente ASL della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del regolamento CE n° 852/2004 e testo unico di leggi sanitarie Regione Lombardia . Tale denuncia presentata deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.
19. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:
 - a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
20. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 2000 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
 - a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
21. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2015 e dalla stessa data cessa l'efficacia del precedente Regolamento di commercio su area pubblica approvato con deliberazione di C.C. N.36 del 18/11/1994

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Si rinvia al Decreto Legislativo 59/2010 e al l'intesa Stato Regione per il rinnovo delle concessioni fino al 5/7/2017.

Art. 44 Pubblicità dei prezzi di vendita

1. Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati o posteggi fuori mercato, i prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.
3. L'operatore è comunque tenuto a rispettare le disposizioni sulle vendite straordinarie stabilite dalla L.R.22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 45 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni specifiche previste dalla legge regionale 6/2010 e s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa fissata, contestata secondo la procedura di cui alla legge n° 689/1981 e s.m.i., nella misura
 - compresa tra € 200 e € 500, in rapporto alla gravità dell'infrazione e all'eventuale recidiva,
 - compresa tra € 50 e € 300, in rapporto alla gravità dell'infrazione e all'eventuale recidiva per le infrazioni minori di cui al punto successivo.
2. Sono considerate infrazioni minori:
 - l'ingresso o transito dei veicoli degli operatori commerciali all'interno dell'area di mercato o fiera, negli orari non consentiti (salvo autorizzazione)
 - il posizionamento dei mezzi e delle attrezzature in modo difforme da quanto previsto
 - la collocazione delle merci in maniera da creare danno o intralcio

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

- l'omessa esposizione del cartello circa la vendita di merci usate
- il disturbo con grida o schiamazzi o il richiamo insistente di offerta di merci

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

SCHEDA N. 1

Mercato settimanale comunale

Delibera istitutiva n.36 del 18 novembre 1984 del Consiglio Comunale.

- ubicazione: **.Piazzale degli Umiliati;**
- orario: dalle 8,00 alle 14,00, tutti i **lunedì** di ogni settimana
- superficie complessiva del mercato: mq 11.000;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 6.264;
- totale posteggi: n. 187, di cui;
- 36 alimentari; 144 non alimentari; 3 somministrazione di alimenti e bevande; 2 produttori agricoli; 1 battitore; 1 stagionale.

planimetria con i seguenti dati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la posizione e il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli, ai battitori e alla somministrazione di alimenti e bevande
- l'individuazione numerica progressiva dei singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7,00.

Entro le ore 14,30, le aree devono essere lasciate libere e pulite.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

SCHEDA N. .2

Mercato settimanale frazionale di S.Margherita

Delibera istitutiva n.36 del 18 novembre 1984 del Consiglio Comunale.

- ubicazione: Piazza Don Dario Camporelli (fraz. S. Margherita);
- orario: dalle 8,00 alle ore.14,00 tutti i **giovedì** di ogni settimana;
- superficie complessiva del mercato: mq 2.338;
- superficie complessiva dei posteggi: mq 1.185;
- totale posteggi: n. 36, di cui;
- n. 13 alimentari; n. 23 non alimentari;

planimetria con i seguenti dati

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- i posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare;
- il numero, la posizione e il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali
- l'individuazione numerica progressiva dei singoli posteggi

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire dalle ore 7,00 ;

Entro le ore 14,30, le aree devono essere lasciate libere e pulite.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

SCHEDA N.3

Mercato settimanale agricolo di quartiere.

Delibera istitutiva n. 36 del 18 novembre 1984 del Consiglio Comunale

- ubicazione: **Via Pascoli**;
- orario: tutti i **venerdì** di ogni settimana,
 - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dall' 1 ottobre al 31 marzo
 - dalle ore 14.00 alle ore 19.00 dall' 1 aprile al 30 settembre
- superficie complessiva del mercato: mq. 1119 ;
- superficie complessiva dei posteggi: mq. 335;
- totale posteggi: n. 9

planimetria con i seguenti dati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali;
- l'individuazione numerica progressiva dei singoli posteggi

L'accesso alle aree alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate libere e pulite.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

SCHEDA N. 4

Mercato settimanale di quartiere

Delibera istitutiva (**da istituire**)

- ubicazione: Piazza Caduti di via Fani;
- orario: dalle 8.00 alle ore 14.00 tutti i **Sabato** di ogni settimana;
- superficie complessiva del mercato: mq. 2134.
- superficie complessiva dei posteggi: mq. 525
- totale posteggi: n. 14, di cui:
- 7 alimentari; 7 non alimentari;

planimetria con i seguenti dati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali;
- individuazione numerica progressiva dei singoli posteggi

L'accesso alle aree alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate libere e pulite.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

SCHEDA N.5

FIERE, SAGRE MERCATINI FESTIVI E PERIODICI

Manifestazioni	Periodo	Località	N. Posteggi
Natale	tre Domeniche antecedenti il 25 Dicembre	Via Garibaldi	35
Festa dell'Epifania	Vigilia dell'Epifania 5 gennaio	Via Garibaldi	35
Festa Patronale	3° Domenica di Ottobre (giorni sabato domenica e lunedì)	Via Voltorno Via dei Mille	50
Fiera della Bareggia	2° domenica di Ottobre	presso Laghetto Urbano	posteggi da definire con successivo provvedimento di giunta comunale

planimetria con i seguenti dati:

- ubicazione , la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- posteggi destinati alle varie tipologie commerciali;
- il numero, la dislocazione, dei posteggi;
- la individuazione numerica progressiva dei singoli posteggi

L'accesso alle aree interessate dalle manifestazioni è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate libere e pulite.

Comune di LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

SCHEDA N. 6

POSTEGGI SINGOLI FUORI MERCATO

Localizzazione	Giorno	Superficie	Genere
Piazza P. Antonio Zaccaria (Bareggia)	Sabato, Domenica e ricorrenze (1)	20 mq.	Fiori e Piante
Via dei Platani Ang. Via Martiri della Libertà.	Giovedì e ricorrenze (1)	20 mq.	Fiori e Piante
Piazzale Rimembranze	Sabato Domenica e ricorrenze(1)	20 mq.	Fiori e Piante
Viale Martiri della Libertà	Settimana intera	108 mq.	Frutta e verdura
Piazzale Rimembranze	Settimana intera	20 mq.	Fiori e Piante
Via Bernasconi	Sabato Domenica e ricorrenze (1)	20 mq	Fiori, piante e lumini
Da definire	posteggio da definire con successivo provvedimento di individuazione da parte della giunta comunl
Da definire	posteggio da definire con successivo provvedimento di individuazione da parte della giunta comunale		

(1) Festività natalizie, festività pasquali, ricorrenza defunti, festa della donna, festa della mamma,